

Approfondimento sulla linea di attività III

Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione

Michelangelo Lombardo

Programma operativo delle ispezioni

Viene predisposto dalle regioni e province autonome e definisce l'attività ispettiva nelle seguenti aree:

- Siti di coltivazione OGM;
- Siti limitrofi alle aree di coltivazione OGM, naturali o antropizzate.

Il Programma operativo viene trasmesso all'autorità nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

Programma operativo delle ispezioni – siti da ispezionare

I siti da ispezionare verranno scelti sulla base delle:

- Localizzazioni annotate nei pubblici registri informatici (art. 30, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224) istituiti presso le regioni e le province autonome ove insistono gli appezzamenti, per gli OGM coltivati in virtù del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
- Comunicazioni alle regioni e province autonome competenti per territorio relative alle localizzazioni degli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE (articoli 15, 17 e 18) e del regolamento (CE) n. 1829/2003 (articoli 7 e 19).

Modifiche successive al Programma operativo delle ispezioni – Variazioni dell'autorizzazione

In caso di variazioni dell'autorizzazione (articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003), la regione o provincia autonoma modifica il Programma operativo delle ispezioni, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità nazionale competente.

Modifiche successive al Programma operativo delle ispezioni – Reintegrazione nell'ambito geografico

In caso di richiesta di reintegrazione nell'ambito geografico o revoca delle misure di limitazione o divieto (articolo 26-quinquies del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224) richiesta dalla regione o provincia autonoma, la stessa provvede alla modifica del Programma operativo delle ispezioni, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità nazionale competente.

Aspetti pratici della visita ispettiva

Gli ispettori hanno il compito di controllare le seguenti aree di possibile non conformità (come da modello verbale D, allegato II del decreto 8 novembre 2017):

- Il tipo di pianta OGM;
- La fase fenologica;
- Ubicazione della coltivazione;
- Ambiente circostante l'appezzamento;
- Estensione della coltivazione;
- Dimensione delle fasce di rispetto e delle zone rifugio;
- Descrizione dello stato fitosanitario all'interno della coltura OGM;
- Descrizione comparativa dello stato fitosanitario della comunità biotica nelle fasce di rispetto e nelle zone rifugio;
- Pratiche agronomiche utilizzate;
- Fitofarmaci e fertilizzanti utilizzati;
- Destinazione d'uso della coltivazione GM.

E inoltre...

Il campionamento delle sementi

Per il campionamento della semente OGM e non OGM si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 “Metodi ufficiali di analisi delle sementi”, relativamente alle verifiche basate sull'analisi del DNA per individuare la presenza/assenza di sementi OGM in lotti di varietà convenzionali, e viceversa.

Il campionamento di parti di pianta

A titolo descrittivo, si riporta la descrizione della procedura di campionamento contenuta nel documento tecnico “Campionamento di piante di mais (MON810) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia”, elaborato dall’ISS – Dipartimento di sicurezza alimentare, su richiesta del MATTM.

Strumenti per il prelievo in campo



Parte morfologica da campionare



Una singola porzione di foglia da ogni pianta campionata, possibilmente delle stesse dimensioni per ogni pianta.

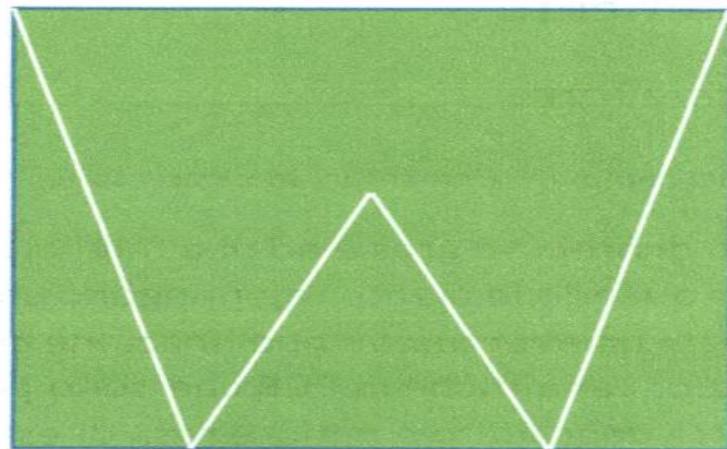
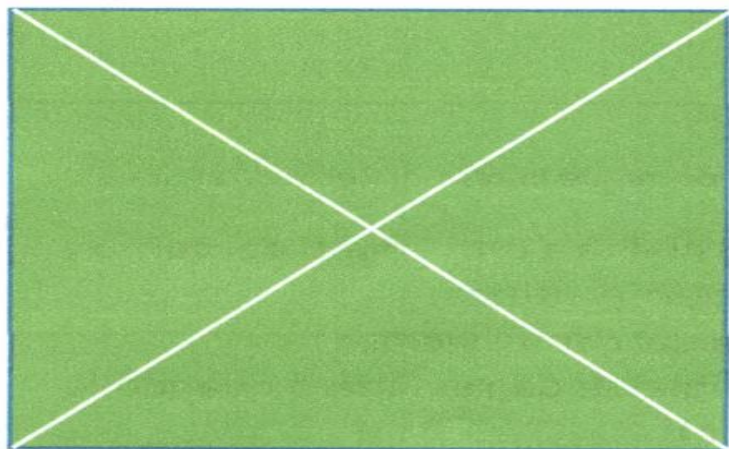
Dal prelievo all'analisi

- Il materiale prelevato da ogni pianta costituisce il campione elementare (CE).
- I CE mescolati insieme formano il campione globale (CG).
- Il CG macinato formerà il campione finale (CF) da sottoporre ad analisi PCR.

CE (prelievo) → CG (mescolam.) → CF (analisi)

Area campionaria

I prelievi di campione vanno effettuati su tutta l'area dell'appezzamento. Per appezzamenti regolari si possono utilizzare lo schema “a X” o quello “a W”



Numero delle piante da campionare 1

Il numero dei campioni dipende dallo scopo del campionamento.

Per verificare il divieto di coltivazione con mais MON810:

Appezamenti piccoli (<10ha) – 11 piante

Appezamenti medi (10-20ha) – 22 piante

Appezamenti grandi (>20ha) – 33 piante

Numero delle piante da campionare 2

Per verificare l'assenza di contaminazione accidentale (meno dello 0,9% di piante GM) andranno campionate circa 320 piante.

Dal punto di vista statistico al crescere del numero di piante totali, cioè l'ampiezza dell'appezzamento, non cresce la numerosità campionaria.

Rendicontazione alla Commissione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/723
DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2019 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il modello standard di formulario da utilizzare
nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.

2.2 Controlli ufficiali

	Numero di controlli ufficiali effettuati
Coltivazione commerciale di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi (parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾)	
Emissioni sperimentali di OGM connesse ad alimenti e mangimi (parte B della direttiva 2001/18/CE)	
Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi	

2.3 Osservazioni***2.4 Non conformità**

				Azioni/misure	
	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati*	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Amministrative	Giudiziarie
1. Coltivazione commerciale di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi					
2. Emissioni sperimentali di OGM connesse ad alimenti e mangimi					
3. Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi					
3.1 OGM non autorizzati in sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa					
3.2 Etichettatura degli OGM in sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa					
Pratiche fraudolente e ingannevoli					

Piante OGM coltivate in Italia: situazione attuale

- direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE.
- decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810

In qualsiasi momento ogni singola regione o provincia autonoma può richiedere il reintegro nell'ambito geografico, o la revoca delle misure di limitazione o divieto (articolo 26-quinquies del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

Grazie per l'attenzione

lombardo.michelangelo@minambiente.it